



Città di Calatafimi Segesta

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 36 del 28/10/2020

Modificato con Deliberazione Consiliare n° 38 del 27-07-2022

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione e gestione dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. I Cimiteri Comunali sono beni appartenenti al demanio comunale specifico; essi sono pertanto soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli art. 822, 823 e 824 del codice civile. La concessione da parte del Comune di aree, porzioni di edificio o strutture esistenti nei cimiteri pubblici configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale. Indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro; tali beni non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni che li riguardano, tra cui quelle del presente regolamento, il quale si applica a tutti gli impianti cimiteriali comunali.
3. I Cimiteri Comunali costituiscono altresì opere igieniche di interesse locale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2

Competenze

1. Concorrono al servizio delle varie attribuzioni in materia:
 - a. L'Azienda Sanitaria Locale per la tutela della salute pubblica e per gli adempimenti di competenza previsti dalle Leggi sanitarie, dal DPR n.285 del 10 settembre 1990 e dal presente Regolamento;
 - b. Il Comune che attraverso le sue articolazioni organizzative, provvede: alle denunce di morte, al servizio funebre, ai permessi di seppellimento tramite l'Ufficio di Stato Civile; alla predisposizione dei modelli tipo degli atti concessori quali, ad esempio, quelli relativi alle concessioni di suolo per la costruzione di edicole funerarie e per la concessione dei loculi - alla verifica diretta di utilizzo del manufatto funerario; - all'aggiornamento delle planimetrie e ai lavori di carattere edilizio; - alla vigilanza tecnica, sia sulle opere e lavori del Comune che su quelle di privati; - a tutte le autorizzazioni di Polizia Mortuaria, avendo cura di predisporre tutti i modelli relativi alle istanze ed alle successive autorizzazioni previste nel presente regolamento; agli interventi di custodia, di manutenzione ordinaria e pulizia, le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione ovvero alla vigilanza su tali attività se affidate a terzi secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo se l'illecito non si rilevi penalmente.

Articolo 4

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, qualora espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine: - coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art. 79 del Dpr 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993), l'altro componente nel caso di coppia di fatto, ai sensi dell'art. 1 comma 40 L.76/2016, - figli e genitori, - gli altri parenti secondo l'ordine di grado (fino al 6°) e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale, - gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo è tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso (allegandolo) di tutti gli altri aventi titolo.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
6. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio Cimiteriale (locale del custode) sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Nel suddetto ufficio viene tenuto, a disposizione del pubblico, un registro per gli eventuali reclami.
3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco delle tombe (cappelle, sarcofagi e propaggini) in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- c) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- d) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge del 07/08/90, n. 241.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO

Articolo 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile, con le modalità di cui alle vigenti norme sull'ordinamento dello Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dello Ufficio di Stato Civile che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.
5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 7

Denuncia della causa di morte

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa della morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'AS.P..
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del D.P.R. n° 285/1990.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Direttore Sanitario dell'A.S.P., o medico da lui delegato, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Articolo 8

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopico provvede alla visita di accertamento di morte, da effettuarsi non prima di 15 ore e non oltre le 30 dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione.
2. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate, alle dipendenze del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Provinciale e, da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale.
4. Le funzioni di medico necroscopico per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo delegato, al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 9

Referto all'Autorità Giudiziaria

1. Il sanitario che, anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria alla quale spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
2. Parimenti il Sindaco, nei casi su esposti rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. Inoltre l'A.S.P. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopico, segnalando i risultati alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11

Periodo di osservazione

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopico con l'ausilio dell'elettrocardiografo, nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziata putrefazione e, infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Direttore Sanitario dell'A.S.P. o da un medico da Lui delegato.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.
4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 02.12.1975 n° 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Articolo 12

Deposito di osservazione

1. All'interno del cimitero comunale si prevede un locale destinato a "camera mortuaria" per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria risponde alle caratteristiche previste all'art.65 del DPR 285/90 e può essere anche adibita a "deposito di osservazione" per ricevere e tenere le salme di cui all'art.12 del DPR 285/90, al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite agli artt.8, 9, 10 e 11 dello stesso DPR 285/90.
3. L'ammissione delle salme nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964, n.185.

Articolo 13

Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani, ecc.

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dallo Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n°285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'A.S.P. con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Articolo 14

Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6,69 e 74 del decreto del Presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n.185 in quanto applicabili.
6. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte, provvedendo altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici.
7. Quando la causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modifiche. 9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico che accerta la morte deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria (Art.39 del D.P.R. n.285/1990).
8. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 15

Autopsie e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 14.
2. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'A.S.P..
3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
4. Il medico curante ed il medico necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
5. Le salme da trasportare durante i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dovranno subire un trattamento antiputrefattivo, (ai sensi dell'art. 32, D.P.R.

- n.285/1990), mediante l'introduzione di sostanze conservanti nelle cavità corporee da parte degli organi sanitari competenti, dopo l'eventuale periodo di osservazione.
6. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito, trascorse 48 ore dal decesso.
 7. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
 8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 285/1990; qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, in quanto applicabili.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16

Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla chiesa fino al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento al luogo del seppellimento, comprensivo di ogni sosta e/o passaggio intermedio (funerale, esequie funebri) , nonché lo scarico e la consegna al personale cimiteriale, o in caso di trasporto fuori comune o all'estero anche il trasporto presso scalo ferroviario o aeroporto.
2. L'ASL vigila e controlla, ai fini igienico-sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Articolo 17

Attività funebre

1. Per attività funeraria si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;
- d) eventuale gestione di strutture per il commiato.

2. Le imprese che intendono svolgere l'attività funeraria devono presentare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune in cui ha sede legale l'impresa.

Articolo 18

Esercizio del trasporto funebre e attività funebre

1. L'esercizio dell'attività funeraria, da svolgere nel rispetto dei principi di concorrenza e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e con modalità che assicurino la libertà

di scelta delle famiglie del defunto, è subordinato alla sussistenza e permanenza dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati;
 - b) almeno un carro funebre e un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - c) almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la segnalazione certificata di inizio attività;
 - d) personale con funzioni di necroforo, in numero adeguato e formato in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
 - e) un responsabile della conduzione dell'attività funeraria, specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.
2. Le imprese che svolgono l'attività funeraria non possono svolgere, anche per il tramite di proprio personale, attività di servizio pubblico di ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti o servizio di pubbliche affissioni.
 3. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funeraria.
 4. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla normativa vigente il comune dispone la sospensione dall'esercizio dell'attività funeraria, per un periodo di tempo determinato, nei confronti dell'impresa che, nello svolgimento dell'attività funeraria o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
 5. Il Comune istituisce un elenco, consultabile attraverso il sito istituzionale, delle imprese esercenti l'attività funeraria aventi sede nel territorio comunale.

Articolo 19

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Il funzionario cui fa capo il servizio disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi e relative modalità;
 - b) orari del cimitero;
 - c) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti funebri;
 - d) sospensione dell'attività funeraria.

Articolo 20

Trasporti funebri a carico del Comune

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o con affidamento a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - a. salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e ritorno;
 - b. salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- c. cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
 3. Il Comune su proposta del Responsabile del Servizio e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno. Lo stato di indigenza o di bisogno viene determinato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 109/98 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.
 4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la ASL per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Articolo 21

Trasporti funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e dai requisiti di legge.

Articolo 22

Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge ivi compresa la documentazione antimafia e l'assenza di condanne penali.
2. L'autorizzazione rilasciata, ha validità triennale ed è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo. Nell'ipotesi in cui non dovessero sussistere variazioni rispetto alla documentazione già prodotta con la prima richiesta, per il rinnovo sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non variazione dei requisiti richiesti.

Articolo 23

Revoca dell'autorizzazione e trasporto senza autorizzazione

1. I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione sono i seguenti:
 - -irregolarità ripetuta e contestata nel disimpegno del servizio;
 - -reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - -mancata ed insufficiente garanzia del servizio;
 - -inosservanza delle prescrizioni di legge in materia e del presente regolamento.
2. In caso di trasporto funebre senza autorizzazione, si incorre nelle violazioni e nelle sanzioni amministrative di cui al D.P.R. 285/90 e T.U. Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265, come modificato dal D. Lgvo 22 maggio 1999, n° 196.

Articolo 24

Doveri professionali dell'impresa

1. E'obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'utente sui relativi prezzi da essa praticati e sulle tariffe comunali;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - c) dare massima trasparenza e visibilità alla comunicazione del tariffario in vigore, in ogni sede in cui eserciti l'organizzazione dei trasporti;
 - d) comunicare eventuali variazioni inerenti la ditta o i mezzi entro 30 giorni.

Articolo 25

Modalita' di trasporto

1. Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro; il personale deve indossare abiti adeguati alla cerimonia e deve tenere un comportamento serio e rispettoso come si conviene alla natura del servizio stesso.
2. Il trasporto inizia con il prelievo della salma dall'abitazione, ente ospedaliero, istituto, convivenza od altro luogo di giacenza della stessa.
3. A richiesta dei parenti del defunto la salma deve essere portata alla chiesa od in altro luogo per la celebrazione dei riti o cerimonie funebri e successivamente al cimitero.
4. Il trasporto deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'impresa numericamente adeguato, nel rispetto alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
5. Le autofunebri e i cortei devono rispettare le norme del codice della strada ed evitare intralci alla circolazione.
6. Il trasporto dal punto di inizio del corteo funebre alla chiesa o al luogo di commemorazione, seguirà a passo d'uomo, qualora venga eseguito a piedi, il percorso più breve; nel caso di onoranze o commemorazioni particolari, i percorsi e le modalità, saranno di volta in volta disciplinati da disposizioni speciali impartite con provvedimento del Sindaco.

Articolo 26

Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 11luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Amministrativo o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055 e s.m.i..

4. Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:
 - a) certificato della competente Autorità Sanitaria locale;
 - b) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
5. L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra via pec la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.
6. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, o altro dipendente delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.
7. Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:
 - a) nulla osta, per l'introduzione, rilasciato dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
8. Il Responsabile del Servizio Amministrativo, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Articolo 27

Auto funebre

1. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione civile.
2. L'auto funebre deve essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria.
4. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.
5. La dotazione di personale dipendente deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza.

Articolo 28

Tariffe del trasporto funebre a pagamento

1. La tariffa dovrà essere applicata in modo trasparente e dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale o di commemorazione civile.

2. Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.
3. A tale scopo le imprese funebri utilizzeranno bollettari con l'indicazione a parte della quota "trasporto funebre" le cui matrici dovranno essere conservati e tenuti a disposizione per ogni controllo e verifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 29

Diritti fissi

1. Con deliberazione di giunta Municipale è determinato il diritto fisso a copertura dei costi sostenuti per le attività di istruttoria connesse all'autorizzazione al trasporto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 285/90.
2. Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate su disposizione della autorità giudiziaria e non, né per i trasporti di ceneri umane, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili, per il trasporto di salme eseguiti dalle amministrazioni militari ed ogni altra ipotesi prevista da leggi o regolamenti in materia.

Articolo 30

Responsabilità e assicurazioni

1. L'impresa è direttamente responsabile di fronte ai terzi dei danni di qualsiasi natura, a cose e a persone, causati nello svolgimento del servizio di trasporto funebre.
2. L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi.
3. L'amministrazione comunale si declina da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 31

Vigilanza e coordinamento

1. L'Amministrazione comunale esercita funzioni di vigilanza e coordinamento sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso al cimitero cittadino, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso al cimitero.

Articolo 32

Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme di cui al DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale che la esercita nei modi e limiti indicati dalla normativa vigente.

Articolo 33

Sanzioni per violazione di norme di legge e del disciplinare

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.
2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

CAPO V

SERVIZI DI POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 34

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali.
3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.
4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 35

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità naturali.

Articolo 36

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti o le ceneri di persone nate (*registrazione all'Anagrafe del comune di Calatafimi Segesta all'atto della nascita*), decedute o residenti nel territorio comunale, i cittadini nati in altri comuni che abbiano avuto la residenza a Calatafimi Segesta al momento del decesso.
2. Indipendentemente dalla nascita, residenza e dal luogo della morte, sono accolte:
 - a) le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata, sia individuale che di famiglia;
 - b) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali;
 - c) le salme delle persone il cui coniuge si trova già sepolto al Cimitero di Calatafimi Segesta al fine di consentire, dopo il decesso, il ricongiungimento di entrambi i coniugi e, per quanto possibile, in loculi limitrofi o, comunque, prossimi, anche se non hanno i requisiti di nascita residenza ecc..
 - d) persone decedute e residenti in altro comune il cui cambio di residenza è avvenuto contestualmente al ricovero in casa di cura a lunga degenza o di riposo.
 - e) nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo precedente, salvo che non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere

sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione di volontà possono provvedere gli eredi.

Articolo 37

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo assegnato dall'ufficio addetto ai Servizi Funebri e Cimiteriali e la indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.
4. La fornitura del cippo è a carico dei familiari della persona defunta.
5. È vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento.
6. I soggetti che nel tempo hanno collocato lapidi, copri tomba e/o altri elementi non contemplati nel presente regolamento, devono adeguare, entro il termine massimo di anni uno dalla data di approvazione della presente norma regolamentare, le tombe dei loro familiari.
7. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune interverrà in via sostitutiva senza rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
8. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna, previo l'autorizzazione dell'autorità comunale ed il pagamento del corrispettivo in tabella.
9. L'installazione delle lapidi o dei copri tomba, la loro manutenzione o conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.
10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
11. In carenza di fosse di inumazione e nelle more della loro realizzazione, è consentita l'inumazione solo delle salme dei defunti appartenenti a famiglie che si trovano in stato di totale indigenza, accertata dal Servizio Sociale, il cui reddito del nucleo familiare risulta inferiore al minimo vitale determinato con i criteri contemplati del regolamento comunale di assistenza economica.
12. La suddetta limitazione si applica alle istanze già presentate e non ancora evase alla data di pubblicazione delle presenti modifiche ed integrazioni.

Articolo 38

Tumulazioni

1. Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione da parte dei familiari del defunto di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, sia costruita dal Comune che dai concessionari di aree, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25; altezza mt. 0,70; larghezza mt. 0,75.
4. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n°24/93.
6. Nelle sepolture private è consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
7. Le operazioni di tumulazione ed estumulazione che richiedono attività edilizia, (messa in opera di elementi lapidei in lastre, messa in opera di mattoni o conci lapidei, utilizzazione di malta cementizia o similare, demolizione o dismissione di paramenti o mattoni o conci, raccolta e smaltimento di sfabbricidi), sono a totale carico dell'utente, che vi provvederà nei tempi utili al regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali, ed a perfetta regola d'arte. Pertanto l'utente dovrà tempestivamente disporre sia i lavori che i materiali necessari.
8. Rimane a carico dell'utente anche la fornitura delle cassette per la deposizione dei resti mortali in occasione delle estumulazioni.

Articolo 39

Deposito provvisorio

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo disponibile, e previo pagamento del relativo canone di concessione.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per feretri estumulati da sepolcri familiari ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;
 - b) per feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato in corso di edificazione e fino alla agibilità dello stesso.
 - c) Per i feretri in attesa di essere tumulati in sepolcro privato ove è in corso la riduzione dei resti mortali.
3. La durata della concessione provvisoria è fissata dall'Ufficio Cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e perché non superi i 24 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.
5. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per la inumazione della salma in campo comune o tumulazione in tomba comunale.
7. Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei relativi diritti.

8. I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, o di urne cinerarie, estumulati da tombe familiari ove sono in corso lavori di ripristino, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate gratuitamente nei locali del cimitero fino alla ultimazione dei lavori e, comunque per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.

Articolo 40

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell'anno.
3. È compito dell'Ufficio Stato Civile autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
4. Annualmente l'Ufficio di Stato Civile o Custode Cimiteriale curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla pubblicazione degli stessi elenchi all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale, con congruo anticipo.
6. Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P..
7. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altre sepolture private occupate da salme di congiunti.
8. Le esumazioni ordinarie non sono soggette a pagamento.

Articolo 41

Esumazioni straordinarie soggette a pagamento

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate nei campi comuni può essere effettuata prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro Autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 285/90(da ottobre ad aprile). È possibile eseguire esumazioni straordinarie di salme di persone decedute per malattie infettive- diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato.

Articolo 42

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo e sono eseguite gratuitamente.
2. Annualmente il Custode Cimiteriale curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura della estumulazione ordinaria.

3. Tali elenchi dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30 ed esposti all'Albo Cimiteriale.
4. Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite (in qualunque mese dell'anno), secondo la programmazione stabilita dal Sindaco nella qualità Autorità Sanitaria Locale.
5. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altre sepolture private occupate da salme di congiunti.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l'inumazione nei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco.

Articolo 43

Estumulazioni straordinarie soggette a pagamento

1. L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima dello scadere della concessione ed è soggetta a pagamento secondo il vigente tariffario:
 - a) per provvedimento della Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari per trasferimento in altre sepolture o per cremarli previa autorizzazione comunale;
 - c) a seguito di dichiarazione di decadenza come prescritta nel presente regolamento;
 - d) su richiesta dei familiari, di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento, quando si verifichi l'esigenza di utilizzo della sepoltura in ogni caso non prima dei 20 anni.

Articolo 44

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari possono darne avviso all'ufficio Cimiteriale, prima che venga eseguita l'operazione cimiteriale.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti dovranno essere consegnati ai reclamanti redigendo apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere consegnato al familiare del defunto.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali, all'Ufficio Stato Civile la quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Trascorso tale termine senza che venissero reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune, secondo le procedure del Regolamento di Contabilità dello Stato, e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 45

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento della esumazione, della estumulazione o alla scadenza della concessione passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento del cimitero o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. In caso di alienazione, previa comunicazione all'Ufficio di Ragioneria, il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 46

Cremazione

1. Il Comune non dispone di un impianto crematorio.
2. La cremazione di ciascun cadavere può avvenire in altro Cimitero dotato di crematorio previa autorizzazione alla cremazione rilasciata dal Sindaco a cura e spese dei richiedenti.

Articolo 47

Modalità per il rilascio dell'Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso ai sensi del 1 comma dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
2. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica osserverà le modalità prescritte dell'art. 79 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata in attuazione dell'art. 79 del D.P.R. 285/90.
5. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 48

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta dei familiari e previo pagamento dei relativi diritti, l'urna può essere collocata in celletta, in loculo o in nicchia cineraria o in sepoltura privata.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna destinazione l'urna contenenti le ceneri verrà collocata in loculo comunale appositamente individuato.

Articolo 49

Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero Comunale, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Per motivi di salute o di età, comprovati da apposita certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche tranne se muniti di certificati di inabilità al cento per cento, di indennità di accompagnamento e rilasciati dalla competente struttura pubblica, è possibile concedere l'autorizzazione all'accesso di veicoli privati, fissandone gli orari. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate non conformi al presente regolamento cessano di efficacia dopo sessanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
3. È vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) a tutti coloro che intendono svolgere attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni quando non siano accompagnati da adulti.
4. L'Ufficio Cimiteriale, autorizza l'ingresso dei veicoli di servizio delle imprese che svolgono lavori all'interno del cimitero; i custodi cimiteriali controllano che i lavori vengano eseguiti secondo le norme.

Articolo 50

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) circolare con veicolo e con motocicli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
 - f) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Funebrici e Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - h) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - i) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto;
 - j) qualsiasi attività commerciale.
2. La violazione dei divieti di cui alle lettere a) b) d) e) f) i) implica la pena pecuniaria di € 100,00.
3. La violazione dei divieti di cui alle lettere c) g) h) j) implica la pena pecuniaria di € 500,00.

Articolo 51

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti all'interno della chiesetta cimiteriale.
2. Per celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Custode cimiteriale.

Articolo 52

Epigrafi, monumenti e ornamenti

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.
2. Le epigrafi devono essere in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. È consentita la collocazione di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.
4. In caso di violazione di tali norme verrà disposta la rimozione, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per 30 giorni consecutivi.

Articolo 53

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) delle valutazioni dell'autorità comunale sanitaria, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi-zone da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune.
4. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le aree destinate a concessioni per la costruzione di sepolture private a cappelle, le cui dimensioni saranno stabilite nel piano regolatore stesso.
5. Almeno ogni venti anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.P.R. n.285/90, che si considerano qui come trascritte per ogni effetto di legge.
7. Nelle more della definizione ed approvazione del piano e della planimetria definitiva di cui al presente articolo, il Comune può procedere alle concessioni delle aree e dei loculi disponibili, sulla base anche di planimetrie parziali, regolarmente approvate.

CAPO VI

CONCESSIONI: TIPOLOGIE E MANUTENZIONI

Articolo 54

Concessioni

1. Il Comune concede a privati e ad Enti, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni possono riguardare:
 - a) sepolture individuali;
 - b) nicchie - ossario;
 - c) nicchie cinerarie;
 - d) aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra;
 - e) manufatti per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. La concessione deve essere redatta nella forma dell'atto pubblico quando ha per oggetto le concessioni di cui al precedente comma 2 lettera d), (aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra); per scrittura privata da registrare in caso d'uso negli altri casi.
5. L'atto è redatto secondo lo schema di contratto-tipo approvato con determina del responsabile competente.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso di una sepoltura su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Le spese inerenti al contratto di concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 55

Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

Articolo 56

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale, di cui al secondo comma, lettera a) dell'articolo 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. La concessione, conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, trattandosi di bene soggetto al regime dei beni demaniali, è

nominativa come da relativo contratto e il loculo sarà utilizzato esclusivamente per la tumulazione della salma per cui è stata richiesta.

Il loculo richiesto, è capace di un solo feretro ma è consentita la collocazione, fino a un massimo di 2, di cassetta di resti o urna cineraria del coniuge o ascendenti e discendenti in linea retta fino al secondo grado della salma.

2. La concessione previa disponibilità di manufatti può avvenire anche prima del decesso in deroga al 1° comma a favore di richiedenti che versino in gravissime condizioni di salute.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora del decesso, dando, comunque, la facoltà ai parenti del defunto di scegliere il loculo con costo minore.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Sono consentiti all'interno del Cimitero comunale, previa specifica autorizzazione, scambi vicendevoli di loculi, esclusivamente per permettere ricongiungimenti tra salme di coniugi o di parenti di 1° grado in linea retta, e 2° grado collaterale. Tali operazioni sono a totale carico dei richiedenti. In tal caso, la concessione avrà per oggetto due loculi attigui in senso orizzontale o verticale.
6. Il pagamento della concessione cimiteriale deve essere eseguito in unica soluzione prima di procedere al trasferimento della sepoltura della salma, delle ceneri o dei resti mortali.
7. Per agevolare le richieste di loculi di nuclei familiari che si trovano in condizione di difficoltà economica può essere concessa una rateizzazione fino a sei rate bimestrali. Tali rateizzazioni potranno essere concesse ai cittadini residenti nel territorio di Calatafimi Segesta secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.
8. In tutti i casi in cui l'utilizzo dei loculi (fatta salva l'ipotesi di rinuncia) comporti il trasferimento di cadaveri già tumulati in loculi singoli, corre l'obbligo di restituzione degli stessi, senza alcun indennizzo per il periodo residuo di validità della concessione non usufruito. I loculi resisi liberi per trasferimento della salma in altra sepoltura, rientreranno nella piena disponibilità del Comune e verranno riassegnati a seguito di specifica richiesta, senza alcun ordine progressivo, per le tumulazioni ordinarie salvo che non si verifichi la seguente condizione: "I parenti delle salme tumulate in loculi attigui a quelli resisi liberi, a seguito di trasferimento della salma in altra sepoltura, possono richiedere in via prioritaria la concessione dei suddetti loculi".
Il succitato diritto potrà riguardare esclusivamente defunti legati da vincolo di parentela entro il primo grado in linea retta e secondo grado collaterale, coniugi e/o conviventi, già sepolti all'interno del Cimitero di questo comune in loculi distanti in regime di concessione.
9. Nel caso di più richiedenti aventi diritto, l'assegnazione sarà prioritariamente effettuata:
 - a) a favore della persona deceduta.
 - b) nel caso di più persone decedute, l'assegnazione avverrà tramite pubblico sorteggio.
10. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'articolo 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, tramite procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 57

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'articolo 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai

- discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado(*)).
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da almeno uno degli aventi diritto e/o subentranti alla titolarità della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il consenso proprio e di tutti gli altri aventi diritto, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria all'atto della richiesta della concessione, che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
 5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
 6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del benefattore concessionario ai sensi del DPR 445/2000, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria.
 7. Per particolare benemerita acquisita nei confronti dei concessionari deve intendersi persona e persone che si siano resi meritevoli di tanto, per servizi degni di particolari, apprezzabili momenti affettivi consistenti in significativi atti meritori per i quali si abbia motivo di asseverare la concessione nel conforto della indubbia pubblica riconoscenza.
 8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

(*) comma emendato con deliberazione di Consiglio comunale n.36 del 28/10/2020.

Articolo 58

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture individuali costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2 comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 59

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per le aree in uso concesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento in virtù dell'art. 78 si concede una proroga di mesi 6 per l'applicazione del comma 1.

CAPO VII

SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 60

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diritto alla concessione ai sensi dell'articolo 57, possono darne comunicazione al Servizio competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 57 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 57, abbiano capo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 61

Rinuncia alle concessioni Cimiteriali

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione cimiteriale come previsto negli articoli che seguono.
2. La rinuncia deve essere resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445).
3. Nel caso in cui la titolarità della concessione *pleno jure* sussista in capo a più soggetti, il rinunciante può rinunciare alla Concessione per la sua quota salvo che venga legittimato da tutti gli altri titolari.
4. Al rinunciante spetta il rimborso per la parte residua come previsto negli articoli che seguono, calcolato sulla base della tariffa vigente al rilascio dell'atto concessorio.
5. Il Comune, nel caso di rinuncia, rientra nel pieno possesso pubblico nonché nella proprietà e possesso delle opere murarie costruite.

Articolo 62

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi capo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma proporzionale della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. La quota è determinata dalla tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione per gli anni residui della stessa diviso gli anni totali della concessione.

$$\text{Somma da rimborsare} = \frac{\text{Prezzo corrisposto} \times \text{Anni residui}}{\text{Anni della concessione}}$$

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi capo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi capo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 65

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi capo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 63, la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPOVIII

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 66

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a capo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. La decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà essere notificata al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 67

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi capo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Articolo 68

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si procede, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 69

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO IX

GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 70

Organizzazione del servizio

1. Il servizio cimiteriale comprende le seguenti attività che fanno capo rispettivamente agli uffici amministrativi e agli uffici tecnici per quanto di competenza in base alle norme di riferimento:
 - a. curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti, delle attrezzature, e/o la costruzione di nuovi campi di loculi o ampliamento dei Cimiteri;
 - b. vigilare e verificare per quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) emanato con D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - c. verificare, in caso di incidente, le cause materiali che lo hanno determinato e produrre adeguata relazione, collaborare con gli uffici amministrativi preposti per addivenire alla definizione degli avvenimenti;
 - d. vigilare che quanto asportato venga riportato nel Cimitero nei tempi stabiliti;
 - e. rilasciare autorizzazione alla ristrutturazione di tombe, lapidi, monumenti e quant'altro riguarda le sepolture.
 - f. vigilare sui lavori di carattere edilizio

- g. verificare la rispondenza dei manufatti e delle decorazioni delle sepolture in concessione ai progetti approvati ed alle norme vigenti in materia
- h. vigilare sul comportamento dei visitatori;
- i. curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe ed eseguire altri lavori di piccola manutenzione;
- j. Assegnare il/i loculo/i e la fossa.
- k. Richiedere il pagamento delle tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali stabilite con deliberazione della Giunta Comunale o dalla Determinazione del Responsabile del Servizio che annualmente aggiorna tali tariffe in base all'indice Istat.
- l. Verificare, tramite la visura delle quietanze di pagamento, che i richiedenti abbiano provveduto ai pagamenti e che pertanto abbiano diritto a quanto richiesto;
- m. Comunicare al personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali l'avvenuta assegnazione e gli aventi diritto ad essa;
- n. curare le attività propedeutiche (predisposizione del contratto di concessione per l'assegnazione dei loculi e ossari, e aree curarne, eventuale registrazione, conservazione) alla stipula del contratto di concessione, la cui sottoscrizione è di competenza del responsabile dell'area ove è incardinato il servizio cimiteriale.

Articolo 71

Necrofori e/o custodi

1. I necrofori e/o custodi assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente all'assistenza durante la deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all'assistenza ai medici legali durante l'espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant'altro stabilito nel mansionario comunale.
2. I custodi assolvono al servizio di apertura e chiusura del cimitero, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, possiedono e sono responsabili dei registri cimiteriali (Registro di decesso – Registro del catasto cimiteriale – Registro delle tombe di famiglia – Registro delle ditte autorizzate ad espletare le varie tipologie di lavori), della loro corretta compilazione ecc..
3. Il Custode cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
 - a) Altresì il custode del cimitero è tenuto:
 - b) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - c) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - d) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
4. È vietato:
 - a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che al di fuori l'orario di servizio;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero ed in qualsiasi momento;
5. trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
6. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO X

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Articolo 72

Albo Comunale delle ditte accreditate

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, rivestimento sarcofagi, apposizione lapidi riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, nonché per tutti i servizi comprese quindi le inumazioni e tumulazioni in sepolture private, i concessionari dovranno avvalersi di ditte idonee all'esecuzione delle opere a loro libera scelta.
2. Il Comune provvederà all'accreditamento di ditte private che avranno dichiarato la disponibilità ad eseguire lavori e servizi ed essere iscritti in apposito Albo istituito e regolamentato con successivi atti gestionali.

Articolo 73

Accesso al cimitero

1. L'accesso al cimitero comunale delle Ditte abilitate all'esecuzione dei lavori, è consentito, previa autorizzazione, nei giorni e con gli orari stabiliti dagli Uffici competenti.; è fatto divieto di lavorare durante l'orario di chiusura dei cimiteri, dopo le ore 13.00 e nei giorni festivi, fatte salve particolari od urgenti esigenze riconosciute dagli uffici competenti
2. In occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, dal giorno 27 ottobre al giorno 5 novembre compresi, l'Impresa deve sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. In tale periodo, l'Ufficio competente. può, valutando caso per caso, autorizzare la posa in opera di materiali o l'apposizione di lapidi individuali.

Articolo 74

Divieti

1. È tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente.

Articolo 75

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e le concessioni per l'esecuzione di opere di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a capo di deposito cauzionale, nelle modalità e nei termini prescritti secondo successiva Determinazione Dirigenziale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. L'Ufficio competente controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco di provvedimenti previsti dalla legge.

CAPOXI

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76

Sepulture private esistenti

1. Salvo il caso di decadenza, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. In presenza di concessioni cimiteriali di durata superiore a 99 anni o perpetue, è prevista la possibilità di revoca, alla duplice condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo.

Articolo 77

Ricostruzione del titolo concessorio dell'area

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto, si provvederà alla regolarizzazione una volta accertata la sussistenza del diritto d'uso dell'area e quindi del relativo sepolcro, ancorché parzialmente, a condizione, però, che venga dimostrata, anche alternativamente:
 - a) la titolarità dell'area attraverso la prova del pagamento del valore dell'area stessa;
 - b) la titolarità della licenza o concessione edilizia, a suo tempo rilasciata dal Comune;
 - c) l'utilizzazione del sepolcro da oltre un ventennio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) e successiva verifica dell'ufficio.
2. Nei confronti dei suddetti concessionari di fatto, pertanto, sarà rilasciata la concessione in sanatoria, con scrittura privata da registrare in caso d'uso e con validità limitata al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite massimo temporale di cui all'art.55. Ove tale limite risulterà superato, dovrà essere pagato il canone previsto per il rinnovo, nei limiti temporali consentiti.
3. Il responsabile dei servizi cimiteriali pubblicherà un apposito avviso, da affiggersi all'albo pretorio ed all'interno del cimitero, con il quale verranno invitati i cittadini interessati a regolarizzare entro breve termine i rapporti con il Comune. L'istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Online del Comune per permettere eventuali osservazioni.

4. La sanatoria non può essere attivata quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o speculazione.

Articolo 78

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Restano valide le tariffe applicate ai trasporti funebri, alle concessioni, alle tumulazioni ed alle estumulazioni attualmente in vigore, fino a nuovo provvedimento emanato dagli Organi competenti.
3. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 79

Sanzioni

1. In caso di violazione del presente regolamento verrà applicata una sanzione pecuniaria, che non può essere inferiore a euro 500 né superiore a euro 10.000.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto.

Articolo 2. Competenze.

Articolo 3. Responsabilità.

Articolo 4. Facoltà di disporre della salma, dei funerali e epigrafi.

Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO

Articolo 6. Dichiarazione di morte.

Articolo 7. Denuncia della causa di morte.

Articolo 8. Accertamenti necroscopici.

Articolo 9. Referto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10. Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11. Periodo di osservazione.

Articolo 12. Deposito di osservazione.

Articolo 13. Autorizzazione al seppellimento di salme, di nati morti, di resti umani, ecc...

Articolo 14. Riscontro diagnostico.

Articolo 15. Autopsie e trattamenti conservativi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16. Definizione di trasporto funebre.

Articolo 17. Attività funebre.

Articolo 18. Esercizio del trasporto funebre e attività funebre.

Articolo 19. Disciplina dell'attività di trasporto funebre.

Articolo 20. Trasporti funebri a carico del Comune.

Articolo 21. Trasporti funebri a pagamento.

Articolo 22. Requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento.

Articolo 23. Revoca dell'autorizzazione e trasporto senza autorizzazione.

Articolo 24. Doveri professionali dell'impresa.

Articolo 25. Modalità di trasporto.

Articolo 26. Trasporti all'estero o dall'estero.

Articolo 27. Autofunebre.

- Articolo 28.** Tariffedel trasporto funebre a pagamento.
Articolo 29. Diritti fissi.
Articolo 30. Responsabilità e assicurazioni.
Articolo 31. Vigilanza e coordinamento.
Articolo 32. Controlli igienico sanitari.
Articolo 33. Sanzioni per violazione di norme di legge e del disciplinare.

CAPO V SERVIZI DI POLIZIA CIMITERIALE

- Articolo 34.** Disposizioni generali – Vigilanza.
Articolo 35. Reparti speciali nel cimitero.
Articolo 36. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.
Articolo 37. Inumazioni.
Articolo 38. Tumulazioni.
Articolo 39. Deposito provvisorio.
Articolo 40. Esumazioni ordinarie.
Articolo 41. Esumazioni straordinarie soggette a pagamento.
Articolo 42. Estumulazioni ordinarie.
Articolo 43. Estumulazioni straordinarie soggette a pagamento.
Articolo 44. Oggetti da recuperare.
Articolo 45. Disponibilità dei materiali.
Articolo 46. Cremazione.
Articolo 47. Modalità per il rilascio dell’Autorizzazione alla cremazione.
Articolo 48. Urne Cinerarie.
Articolo 49. Disciplina dell’ingresso.
Articolo 50. Divieti speciali.
Articolo 51. Riti Funebri.
Articolo 52. Epigrafi, monumenti e ornamenti.
Articolo 53. Piano regolatore cimiteriale.

CAPO VI CONCESSIONI: TIPOLOGIE E MANUTENZIONI

- Articolo 54.** Concessioni.
Articolo 55. Durata delle concessioni.
Articolo 56. Modalità di concessione.
Articolo 57. Uso delle sepolture private.
Articolo 58. Manutenzione, canone annuo, affrancazione.
Articolo 59. Costruzione dell’opera –Termini.

CAPO VII SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 60.** Subentri.
Articolo 61. Rinuncia alle concessioni Cimiteriali.
Articolo 62. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.
Articolo 63. Rinuncia a concessione di aree libere.
Articolo 64. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.

Articolo 65.Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 o perpetua.

CAPO VIII REVOCA,DECADENZA,ESTINZIONE

Articolo 66.Revoca.

Articolo 67.Decadenza.

Articolo 68.Provvedimenti conseguenti la decadenza.

Articolo 69.Estinzione.

CAPO IX GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 70. Organizzazione del servizio.

Articolo 71. Necrofori e/o custodi.

CAPO X LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Articolo 72.Albo Comunale delle ditte accreditate.

Articolo 73.Accesso al Cimitero.

Articolo 74. Divieti.

Articolo 75. Responsabilità – Deposito cauzionale.

CAPO XI NORME TRANSITORIE-DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76.Sepulture private esistenti.

Articolo 77.Ricostruzione del titolo concessorio dell'area.

Articolo 78. Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

Articolo 79. Sanzioni.